

**Violenza di genere: Il ruolo
delle associazioni a tutela
delle vittime di reato**



By Avvocato Giulio PALMA

VIOLENZA DI GENERE: IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI A TUTELA DELLE VITTIME DI REATO



Giulio Palma

Avvocato/Attorney | Criminal Law| G.R. Management Compliance strategies|
International Relations|Geopolitics|Cybersecurity|Cybercrimes & Investigations|Writer

March 7, 2024

Open Immersive Reader

Preambolo

Il termine “genere” è stato introdotto per la prima volta nel 1995 dal sessuologo John Money e si è diffuso solo nel 1970 con l’evoluzione delle teorie femministe.

La Convenzione di Istanbul, primo strumento internazionale giuridicamente vincolante sulla prevenzione e la lotta contro le donne e la violenza domestica, riconosce che anche gli uomini possono essere vittime di violenza domestica ma sostiene che “la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato”.

La Convenzione definisce la violenza contro le donne come “una violazione dei diritti umani” e una forma di “discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà sia nella vita pubblica che nella vita privata”.

Medesima definizione viene data dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella Dichiarazione ONU 1993 sull’eliminazione della violenza contro le donne secondo cui la violenza di genere si presenta come “any act based on gender that results in, or is likely to result in physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or private life”.

In Italia, il Parlamento e la magistratura hanno percepito l’importanza di un intervento legislativo serio nella materia nonché di un’efficace organizzazione degli uffici giudiziari a seguito della severa condanna per la violazione degli art. 2 e 3 della CEDU inflitta allo stato italiano dalla Corte Edu nel famoso caso Talpis contro Italia del 2 marzo 2017.

La Corte Edu ha disposto che dagli artt. 2 e 3 CEDU scaturisce, a carico degli Stati, sia l’obbligo positivo di proteggere le persone vulnerabili, tra cui rientrano le vittime di violenze domestiche attraverso misure idonee ad evitare aggressioni alla vita e all’integrità fisica, sia il dovere, per le autorità pubbliche, di instaurare un procedimento penale effettivo e tempestivo.

In particolare, la Corte Edu ha statuito che: “Le donne che subiscono violenza sono da qualificare come vittime particolarmente vulnerabili e, per non incorrere in una violazione dell’articolo 2 della Convenzione europea che garantisce il diritto alla vita e dell’art. 3 che vieta i trattamenti disumani e degradanti, le autorità nazionali devono adottare e applicare misure preventive e punitive adeguate a tutela delle donne. L’inerzia o l’adozione di misure non effettive procura in modo certo una violazione della Convenzione anche perché la ripetizione di atti di violenza senza strumenti di intervento effettivi determina una situazione di grave impunità ed una violazione della Convenzione. Costituisce una violazione automatica del divieto di discriminazione in base al genere la ripetizione di atti di violenza senza interventi di protezione effettiva”.

La l. n. 69/2019 in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, rientra interamente nel quadro delineato dalla Convenzione di Istanbul del 2011.

Il provvedimento normativo definito “Codice Rosso” introduce importanti modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e ad altre disposizioni normative, intervenendo su un catalogo di reati in materia di violenza domestica e di genere, con il preciso fine di velocizzare l’instaurazione dei procedimenti penali e, conseguentemente, accelerare l’eventuale adozione di provvedimenti a protezione delle vittime di tali reati.

Prima del Codice Rosso, in Italia solo con la legge n. 66 del 15 febbraio 1996, “Norme contro la violenza sessuale” si afferma il principio per cui lo stupro è un crimine contro la persona e non contro la morale pubblica, mentre la legge che tutela le vittime di stalking e che punisce gli autori di atti persecutori è la n. 38 dell’aprile 2009, derivata dalla conversione del decreto-legge n. 11 del 23 febbraio 2009.

Per migliorare la protezione delle vittime, sono allo studio una serie di modifiche legislative che includono sanzioni più severe per i colpevoli, ordinanze restrittive più incisive e definizioni legali più dettagliate di violenza domestica e femminicidio.

Tra tali modifiche vi è il disegno di legge n. 2530, approvato il 3 dicembre 2021 dal Consiglio dei Ministri su proposta delle Ministre per le pari opportunità, dell'Interno e della Giustizia, recante "Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica". Il testo è stato presentato al Senato il 16 febbraio 2022 e assegnato alla Commissione giustizia il 3 marzo scorso.

I reati

Tra i principali reati rientranti nell'ambito delle violenze di genere, si rinvengono i maltrattamenti in famiglia, le minacce e gli atti persecutori.

Maltrattamenti in famiglia:

L'art. 572 c.p. stabilisce che: " *Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.*

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato."

Alquanto controversa risulta l'individuazione del bene giuridico protetto dalla disposizione in commento.

A quanti ritengono che l'oggettività tutelata dall'incriminazione in parola sia da ravvisare in via prevalente nella famiglia (nozione estesa anche alle persone legate da un rapporto di subordinazione o di affidamento), restando in secondo piano l'incolumità fisica e psichica delle singole persone, si contrappongono quegli autori che invece identificano il bene protetto nell'interesse del più debole, di colui che si trova esposto alla supremazia o all'arbitrio di un familiare, quale può essere, in molti casi, la donna.

Ciò detto, risulta dunque di fondamentale importanza delineare l'esatta estensione del concetto di famiglia.

L'introduzione, nel corpo dell'art. 572 c.p., dell'inciso " o comunque convivente" legittima senza dubbio un'interpretazione estensiva, cosicché per famiglia deve intendersi qualsiasi consorzio tra persone tra le quali, per relazioni sentimentali o consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e di solidarietà in un regime di stabile convivenza; il reato è pertanto configurabile anche nell'ipotesi di convivenza al di fuori della famiglia legittima.

Per quanto attiene alla struttura dell'illecito, nonostante la norma usi il termine chiunque, siamo in presenza di un reato proprio, in quanto il soggetto attivo deve essere legato al soggetto passivo da un rapporto familiare, da un rapporto di autorità o da un'altra di quelle situazioni (educazione, istruzione, cura ecc.) previste in modo specifico dal legislatore.

L'art. 572 c.p. delinea una figura di reato a condotta libera, da indentificarsi, quest'ultima, in un qualsiasi comportamento finalizzato a maltrattare, ossia a provocare nel soggetto passivo una sofferenza fisica o morale, con effetti di prostrazione e avvilitamento.

La reiterazione degli atti di vessazione, in sostanza, deve ingenerare una fonte di disagio continuo e incompatibile con le normali condizioni di vita della vittima, deve cioè compromettere la relazione personale con l'agente in modo da renderla dolorosa e avvilita.

Nello schema del delitto di maltrattamenti in famiglia rientrano pertanto le percosse, le minacce o le privazioni, nonché gli atti di disprezzo e di offesa alla dignità che si sostanziano in vere e proprie sofferenze morali; tale delitto si realizza anche mediante omissioni, laddove, ad esempio, un genitore venga meno ai suoi obblighi di mantenere, istruire ed educare il figlio, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, ovvero acconsenta passivamente al fatto che il figlio viva in stato di abbandono.

Con il termine maltrattare si intende, quindi, anche il mostrare disinteresse nei confronti del soggetto passivo, nonché l'aggravare una situazione di sofferenza che il soggetto stesso dimostra e verso la quale questi non ha alcuna possibilità, né morale, né materiale di porre rimedio da solo.

Secondo l'orientamento prevalente i singoli episodi maltrattanti non devono già di per sé necessariamente risultare penalmente rilevanti, potendo consistere anche in mere inflizioni di sofferenze morali che diventano sanzionabili, secondo lo schema del reato abituale, soltanto laddove siano ripetute nel tempo.

Il reato in esame deve quindi qualificarsi come reato abituale e non come reato permanente (in questo caso sarebbe infatti necessario che ogni singolo episodio di maltrattamento integri un'ipotesi di reato).

Il ripetersi della condotta ben può essere intervallato nel tempo in quanto non è richiesto che la condotta sia ripetuta quotidianamente, purché, comunque, l'insieme delle condotte connoti un regime di vita improntato alla sofferenza e alla subordinazione. Soggetto passivo del reato è la persona che subisce i maltrattamenti.

Data l'alta personalità del bene giuridico protetto è configurabile il reato continuato nel caso di maltrattamenti posti in essere nei confronti di più familiari. Il quarto comma dell'art. 572 c.p., introdotto dalla l.69/2019, specifica che il minore che assiste ai maltrattamenti è da considerarsi persona offesa (si tratta dei casi di c.d. violenza assistita).

L'elemento soggettivo consiste nel dolo generico che si sostanzia nella coscienza e volontà di sottoporre in maniera sistematica e continuativa il soggetto passivo a sofferenze fisiche e morali. Non è necessario uno specifico programma criminoso, proiettato verso un determinato risultato, ma è sufficiente la consapevolezza e volontà di sottoporre la vittima ad un trattamento abitualmente offensivo; occorre dunque un dolo unitario, dal momento che l'agente deve rappresentarsi il fatto che la singola sopraffazione è espressione di una condotta abusiva già reiterata in altre occasioni.

Il reato si consuma nel momento in cui viene compiuto quell'atto che, sorretto dal dolo unitario, unendosi alle precedenti condotte, realizza l'offesa al bene giuridico protetto. Secondo l'orientamento prevalente deve escludersi la configurabilità del tentativo in quanto incompatibile con lo schema del delitto abituale.

L'art. 572 c.2 c.p. prevede un aumento di pena fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi.

L'art. 572 c.3 c.p. stabilisce che "se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte la reclusione da dodici a ventiquattro anni".

Si tratta di un'ipotesi di delitto aggravato dall'evento: ove alla condotta maltrattante consegua la morte o si produca una lesione grave o gravissima in danno della vittima, l'uno o l'altro evento sarà posto a carico dell'agente in forza del solo nesso di causalità. È inoltre necessario che il soggetto agente non abbia voluto (neppure sotto forma di accettazione del rischio) le lesioni o la morte come conseguenza della propria azione, pena altrimenti la ricorrenza delle diverse ipotesi criminose dell'omicidio e delle lesioni personali dolose.

Il reato di maltrattamenti è, come detto, un reato abituale; quando i maltrattamenti consistono in ingiurie (art. 594 c.p.), minacce (art. 612 c.p.) e percosse (art. 581 c.p.) il disvalore della singola condotta, già di per sé costituente reato, viene assorbito in quello più grave di maltrattamenti.

Stessa cosa per le lesioni (art. 582 c.p.), ma solo se lievi o lievissime, le quali, da una parte, non possono aggravare il reato, ma, dall'altra, possono essere condotte tipiche integranti il delitto di maltrattamenti ed in esso assorbite.

Minacce: L'art. 612 c.p. prevede che: "*Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro.*

Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno.

Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità".

Il bene giuridico protetto è la tranquillità individuale, ovvero l'interesse di ogni individuo a vivere libero da preoccupazioni. Tale situazione di tranquillità deve, quindi, essere intesa come situazione prodromica alla tutela della libertà morale in senso proprio.

Quanto al soggetto attivo, si tratta di un reato comune, pertanto realizzabile da chiunque. Quanto al soggetto passivo, questi deve essere determinato o determinabile.

La condotta incriminata consiste nel minacciare altri di un ingiusto danno.

La minaccia consiste nella prospettazione di un male ingiusto la cui verifica dipende dalla volontà del soggetto agente.

La capacità intimidatoria della minaccia deve essere accertata in maniera rigorosa, sulla base di un metro di valutazione di carattere medio. Occorrerà, quindi, ogni volta e in ogni situazione, tenere conto delle diverse circostanze del caso concreto sia oggettive che soggettive.

La minaccia può essere realizzata con parole, con gesti e persino con atteggiamenti psichici. In ogni modo essa deve essere seria, cioè realizzabile e percepita o, quantomeno, percepibile.

Per quanto concerne, invece, il danno ingiusto, essa consiste nella lesione o messa in pericolo di un bene protetto, anche se sarebbe sicuramente più appropriato parlare di male ingiusto, posto che un danno giusto sarebbe un non danno.

L'offesa è la messa in pericolo della libertà morale, non essendo necessario per la sussistenza del reato che il male prospettato incuta effettivo timore nel soggetto passivo.

Il reato di minaccia è un reato formale di pericolo, per la cui integrazione non è richiesto che il bene tutelato sia realmente leso, essendo sufficiente che il male prospettato possa incutere timore nel soggetto passivo, menomandone la sfera di libertà morale.

Elemento soggettivo del reato in esame è il dolo generico, che consiste nella coscienza e nella volontà di minacciare ad altri un danno ingiusto, investendo così sia la percezione della minaccia sia l'ingiustizia del danno; nessun valore viene attribuito ai motivi che hanno indotto il soggetto all'azione.

Il reato si consuma nel momento e nel luogo della percezione da parte del soggetto passivo della minaccia (reato di pericolo presunto).

Pur essendo ontologicamente concepibile (es. lettera minacciosa intercettata prima che giunga al destinatario), il tentativo non sembra giuridicamente configurabile, in quanto si risolverebbe nell'incriminazione di un pericolo di pericolo, in dispregio del principio di offensività.

Il secondo comma della norma in commento prevede due circostanze aggravanti speciali quando: 1) la minaccia è grave; 2) la minaccia è posta in essere in uno dei modi previsti dall'art. 339 c.p.

La minaccia si deve ritenere grave quando il male minacciato è di grave entità; tale giudizio non deve essere assoluto bensì relativo, dovendo tenere conto di tutte le circostanze soggettive e oggettive particolari in cui si trovano i soggetti del delitto.

Il delitto in esame ha natura sussidiaria rispetto alle fattispecie in cui la minaccia rappresenta un elemento costitutivo o una circostanza aggravante, e può concorrere con essi solo nelle ipotesi in cui la stessa esorbits da un rapporto di mera funzionalità rispetto al conseguimento dello scopo delittuoso ed assuma così un rilievo autonomo.

Quanto ai rapporti col delitto di violenza privata (art. 610 c.p.), i due delitti si distinguono in quanto la minaccia è incondizionata nell'ipotesi dell'art. 612 c.p. (il quale infatti configura un reato di mera condotta), mentre è finalizzata al compimento di una determinata condotta attiva ed omissiva nella violenza privata (che infatti si atteggia come reato di evento).

Il D.lgs. 150/2022 (applicabile ai fatti commessi successivamente al 30-12-2022) ha modificato il regime di procedibilità della fattispecie prevedendo la regola della procedibilità a querela per tutte le ipotesi di lesioni personali dolose (lievissime, lievi e gravi), salvo che la minaccia, oltre ad essere fatta nei modi indicati dall'art. 339 c.p. sia grave e ricorrano circostanze aggravanti ad effetti speciale diverse dalla recidiva, ovvero la persona offesa sia incapace per età o infermità.

La modifica apportata dal D.lgs. 150/2022, vista la natura sostanziale e processuale delle norme aventi ad oggetto la procedibilità dei reati, trova applicazione ex art. 2, comma 4, c.p. anche con riferimento ai fatti commessi antecedente alla sua entrata in vigore.

Atti persecutori:

L'art. 612 c.p. stabilisce: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.*

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.”

Bene giuridico protetto è la libertà morale; tuttavia, con riferimento ai casi in cui la condotta criminosa determini nella vittima uno stato di disequilibrio psicologico, l'interesse tutelato tende a coincidere con l'incolumità individuale: l'illecito in parole deve dunque qualificarsi come reato (eventualmente) plurioffensivo. Soggetto attivo è chiunque, trattasi, quindi, di un reato comune.

La condotta tipica consiste nella reiterazione di comportamenti minacciosi (art. 612 c.p.) o molesti (art. 660 c.p.), tali da determinare nella vittima:

- 1) un grave stato di ansia o di paura;
- 2) un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona legata alla medesima da relazione affettiva;
- 3) un'alterazione delle proprie abitudini di vita.

Il delitto in esame è dunque costruito secondo lo schema del reato di evento; per l'esattezza, la norma individua tre tipi alternativi di evento che devono essere determinati dal comportamento criminoso tenuto dall'agente ed in mancanza dei quali non avremo il delitto di atti persecutori ma soltanto plurimi reati di minaccia o molestia.

Se non si pongono grosse questioni interpretative con riferimento al fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto e all'alterazione delle proprie abitudini di vita, è il primo tipo di evento a suscitare incertezze, specie per la sua genericità e vaghezza: la norma parla infatti di perdurante e grave stato di ansia o di paura. Nell'ottica di una maggiore determinatezza della fattispecie e in ragione delle espressioni grave e perdurante utilizzate dal legislatore, la dottrina ritiene che la norma si riferisca a forme patologiche di disequilibrio psicologico, come tali obiettivamente accertabili.

La giurisprudenza pare invece di diverso avviso laddove ritiene che lo stato di turbamento emotivo non dipenda dall'accertamento di uno stato patologico, rilevante solo nell'ipotesi di contestazione di concorso formale di ulteriore delitto di lesioni. L'elemento soggettivo è il dolo generico; secondo le regole ordinarie, esso esige che l'agente si rappresenti e voglia anche l'evento, quale conseguenza della sua azione.

Il reato si consuma nel momento in cui si verifica, quale effetto delle reiterate condotte minacciose o moleste, uno (o più) degli eventi tipici previsti dalla norma. L'illecito evoca pertanto la figura del reato abituale, pur discostandosi da tale modello per la previsione di un evento tipico.

Il tentativo è configurabile con riferimento a tutti quei casi in cui le condotte vessatorie, pur ripetute, non raggiungano comunque la soglia dell'abitualità.

Al comma 2 il legislatore ha previsto un aumento di pena laddove il fatto sia commesso: *dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.*

L'art. 612 bis c.3 c.p. contempla invece un'aggravante ad effetto speciale per l'ipotesi in cui il reato sia commesso: *a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.*

Infine, in base al disposto dell'art. 8 D.L. 11/2019, convertito con modificazioni in L.38/2009 la pena è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito. L'art. 8 D.L. 11/2009 prevede infatti che *“Fino a quando non è proposta querela per i reati di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore. Il questore, assunte se necessarie informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni.*

3. Le pene per i delitti di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo

4. Si procede d'ufficio per i delitti previsti dagli articoli 612-bis e 612-ter quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo”

La normativa europea: la direttiva 2012/29/UE del parlamento europeo e del consiglio e il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 di attuazione della direttiva

La direttiva 1017/29/UE stabilisce norme minime “in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato», sostituendo la meno ampia e articolata Decisione-quadro 2001/220/GAI UE «sulla posizione della vittima nel procedimento penale», fatte salve le precedenti direttive per particolari categorie di vittime. Con la Direttiva Europea, dunque, l'Unione si è impegnata nella protezione delle vittime di reato e nell'istituzione per gli Stati membri di norme di assistenza minime in tale ambito.

L'art. 2 intende per «vittima» «una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato», estendendo la definizione sino ad includervi anche la c.d. vittima indiretta (non specificamente contemplata, invece, dalla succitata Decisione Quadro), ovvero «il familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona».

Il provvedimento riconosce alla vittima numerosi diritti in tutto l'arco processuale comprendendovi anche l'esecuzione penitenziaria: dal diritto ad ottenere dettagliate informazioni sul proprio caso al diritto di accesso ai servizi di assistenza, dai significativi diritti di partecipazione al procedimento penale al diritto ad una protezione.

Tra i presidi la Direttiva riconosce alla vittima «il diritto a garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa».

Sulla giustizia riparativa è intervenuto il decreto legislativo Cartabia, 10 ottobre 2022, n. 150 che introduce una “disciplina organica della giustizia riparativa” formulata in linea con la Direttiva in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato n.29 del 2012.

Secondo la definizione tracciata dall’art. 42 del suddetto decreto, la giustizia riparativa consiste in “ogni programma che consente alla vittima, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato “mediatore”.

Si è dunque di fronte ad un sistema che si affianca, senza sostituirsi, al processo e all’esecuzione penale, e che nell’intenzione del legislatore risulta suscettibile di concorrere all’efficienza della giustizia penale in vari modi: agevolando la riparazione dell’offesa e la tutela dei beni offesi dal reato; incentivando la remissione della querela; facilitando il percorso di reinserimento sociale del condannato; riducendo i tassi di recidiva e il rischio di reiterazione del reato nei rapporti interpersonali.

Nei suoi tratti essenziali, la disciplina prevede la possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa” senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità”, in ogni stato e grado del procedimento, come anche in fase esecutiva o dopo l’integrale esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

In particolare, la persona indicata come autore dell’offesa e la vittima del reato sono titolari del diritto ad essere informate (art. 47) “da parte dell’autorità giudiziaria, in ogni stato e grado del procedimento penale o all’inizio dell’esecuzione della pena detentiva o della misura di sicurezza, in merito alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e ai servizi disponibili.

Ai sensi dell’art. 48, presupposto imprescindibile per la partecipazione ad un programma di giustizia riparativa è la prestazione, da parte di tutti i soggetti coinvolti, del consenso personale, libero, consapevole, informato, espresso in forma scritta e sempre revocabile (anche per fatti concludenti).

L’eventuale raggiungimento di un “esito riparativo” è suscettibile di determinare effetti di favore nei confronti della persona indicata come autore dell’offesa.

La nozione di “esito riparativo” è delineata dal citato art. 42 come “qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell’offesa e idoneo a rappresentare l’avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti”.

In base all'art. 57, al termine del programma il mediatore redige una relazione riepilogativa delle attività svolte e dell'esito raggiunto, che viene trasmessa all'autorità giudiziaria, la quale potrà tenerne conto ai fini di determinazione della pena ex art. 133 c.p. fermo restando che "In ogni caso, la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo non producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa".

Peraltro, la conclusione del programma con esito riparativo comporta la remissione tacita della querela ai sensi del novellato art. 152 c.p. ovvero (nei reati procedibili d'ufficio) l'applicazione della circostanza attenuante ex art. 62 n. 6 c.p., laddove detto esito non comprenda l'assunzione di impegni comportamentali da parte del querelato, ovvero laddove tali impegni comportamentali siano stati onerati. Nel caso in cui sia inflitta una pena non superiore ad un anno, il raggiungimento di un "esito riparativo" potrà inoltre determinare una sospensione condizionale della pena "breve" ai sensi dell'art. 163, ultimo comma, c.p.

Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato

A seguito della suddetta direttiva, la maggior parte degli Stati membri dell'Unione Europea ha adottato degli strumenti a tutela delle vittime di reato.

Le associazioni che tutelano le vittime di reato nascono dalla necessità di potenziare la normativa europea, fornendo strumenti di tutela per tutte le vittime di reato e offrendo alle stesse le informazioni necessarie per orientarsi nella vicenda penale che le riguarda. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato (art. 91 c.p.p.).

L'ente rappresentativo, simmetricamente alla persona offesa, è soggetto e non parte processuale e il suo intervento è stato qualificato ad adiuvandum dell'azione del pubblico ministero.

Il legislatore ha adottato una formula ("in forza di legge") capace di ricollegare sempre alla legge l'attribuzione della legittimazione ma, al contempo, in grado di consentire l'utilizzazione di fonti subprimarie, come regolamenti o atti amministrativi, quali strumenti di più agevole verifica delle singole condizioni: purché tali atti siano emanati in esecuzione di una legge e fermo restando il potere del giudice penale di sindacare la legittimità del riconoscimento operato dalla pubblica amministrazione.

Un solo requisito si è riservato alla predeterminazione del codice di rito penale: l'assenza, cioè, di ogni scopo di lucro di ordinamento interno; un requisito che il giudice deve, di volta in volta, verificare senza rimanere vincolato dalle prescrizioni degli atti, e che, tra l'altro, è stato predisposto al fine di allontanare anche il minimo sospetto di una strumentalizzazione della prestazione del consenso della persona offesa per manovre non trasparenti tanto da parte di chi presta il consenso tanto da parte di chi lo richiede.

La partecipazione al processo è consentita solo agli enti o alle associazioni che siano stati riconosciuti antecedentemente alla commissione del fatto e ciò sia per assicurare l'introduzione nel processo solo di enti che, in relazione alla loro preesistenza, offrono maggiore garanzia di serietà, sia perché, di norma, soprattutto per i fatti più gravi, la tutela degli interessi collettivi o diffusi colpiti dal reato trova un centro di riferimento già costituito.

La legittimazione a partecipare al processo esercitando i diritti e le facoltà della persona offesa dei c.d. enti esponenziali di interessi collettivi, presuppone il riconoscimento della corrispondenza ontologica degli interessi tutelati dall'ente con quelli protetti dal reato per cui si procede, da valutarsi in stretta aderenza con la struttura e la natura della fattispecie criminosa.

Tutto ciò, d'altra parte, è in linea con la stessa "genesi" storica che indusse, dopo ampio dibattito parlamentare, il legislatore delegante prima e il legislatore del "nuovo" codice poi, ad introdurre, per la prima volta nel sistema processuale, la partecipazione di soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di parti, assumevano uno specifico ruolo di impulso e controllo democratico attraverso specifiche facoltà calibrate sulla falsariga di quelle riconosciute alla persona offesa.

In sostanza, per la prima volta nel sistema, una figura "partecipativa" entrava nel procedimento al di fuori di uno specifico interesse patrimoniale; il che, se da un lato consentiva, sul piano del rispetto del diritto di difesa presidiato dalla Costituzione, una sorta di "affievolimento" dei diritti e delle facoltà processuali riconosciute a tali soggetti rispetto a quelli attribuiti alle "vere" parti del procedimento, dall'altro e, per converso, imponeva una delimitazione in termini decisamente rigorosi del perimetro di legittimazione soggettiva di tali nuove figure, ad impedire il proliferarsi di soggettività processuali, potenzialmente – ma necessariamente – antagoniste rispetto all'imputato. In questa prospettiva è dunque agevole intravedere una sorta di continuum ideale tra tali nuove figure soggettive e i vari enti c.d. "rappresentativi" che erano cominciati a sorgere già a partire dalla fine degli anni 60 a tutela dei c.d. interessi diffusi.

Era preminente, infatti, l'esigenza di controllo generalizzato proprio di quelle realtà collettive nelle quali maggiormente trovava spazio la sensibilità pubblica nel controllo della prevenzione e della repressione dei fenomeni lesivi. Basti pensare al riguardo alle problematiche connesse all'ambiente, alla sicurezza sul lavoro, ai problemi connessi alla criminalità organizzata ecc.

Il corollario che da ciò può e deve essere desunto è quindi di tutta evidenza: al di fuori di una specifica correlabilità tra gli interessi rappresentativi perseguiti dagli enti e i c.d. beni superindividuali, resta comunque il fatto che la rappresentatività dell'ente deve essere valutata in stretta e specifica aderenza con la struttura e natura dei reati presi in considerazione, giacché qualsiasi generico riferimento a fatti criminosi o a beni giuridici privi di un loro solido aggancio alla struttura e alla dinamica delle fattispecie incriminatrici renderebbe del tutto vago il concetto di "rappresentatività" e finirebbe per fare dell'ente un rappresentante "innominato" di qualsiasi tipo di interesse collettivo.

Il che, a tacer d'altro, finirebbe ineluttabilmente per turbare lo stesso ordine del processo generando il proliferare di soggetti non previamente identificabili e, quindi, in qualche misura, rimettendone al giudice la "creazione" dei relativi presupposti di legittimazione.

I servizi offerti dalle associazioni

Difesa:

Nel processo penale non è consentita l'autodifesa, ciò in virtù di una scelta del legislatore:

- non irragionevole in quanto mirata a garantire l'effettività del diritto di difesa;
- non compatibile con la possibilità di autodifesa prevista dall'art. 6, par. terzo, lett. c) CEDU in termini non assoluti ma limitati dal diritto dello Stato ad emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai tribunali allo scopo di assicurare una buona amministrazione della giustizia.

Il difensore è colui che, dotato di una particolare qualificazione tecnico-professionale, viene incaricato dall'interessato o designato dall'autorità procedente per garantire assistenza al soggetto al quale l'ordinamento riconosce il diritto di difesa c.d. tecnica.

La Carta fondamentale riconosce la difesa quale diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (art. 24, comma 2, Cost.) senza tuttavia distinguere tra quella personale o materiale e quella tecnica; la dottrina, tuttavia, ritiene costituzionalizzata la difesa penale sull'assunto che, il principio del contraddittorio, per trovare piena attuazione, non può prescindere dalla presenza del difensore accanto al soggetto che deve essere giudicato.

Per richiedere il risarcimento del danno all'autore del reato, la vittima può costituirsi parte civile nel processo e nominare un difensore. L'associazione, a tutela della vittima, può affiancare il difensore nel processo penale costituendosi personalmente o in alternativa al difensore della vittima.

Le associazioni, infatti, sono solite predisporre un team di avvocati muniti di adeguata formazione, per la difesa della vittima del reato.

L'art. 93 c.p.p. si occupa di precisare le formalità richieste per l'intervento dell'ente o dell'associazione all'interno del procedimento penale.

L'atto di intervento deve contenere a pena di inammissibilità:

- le generalità dell'ente o dell'associazione, compresa l'indicazione della norma che ne consente l'intervento;
 - l'indicazione del procedimento;
 - le generalità del difensore e l'indicazione della procura;
 - l'esposizione sommaria delle ragioni che ne giustificano l'intervento, vale a dire i motivi per cui il reato abbia leso anche interessi diffusi o collettivi;
- la firma del difensore,
- la dichiarazione di consenso della persona offesa, come richiesto dall'art. 92.

Qualora l'atto di intervento non sia presentato in udienza, esso va notificato alle altre parti e produce effetto dal giorno dell'ultima notificazione eseguita, e non richiede rinnovazioni, dato che produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento.

L'ente o l'associazione può comunque essere estromesso dal procedimento ai sensi dell'articolo 95, su opposizione delle parti.

Dunque, la persona offesa dal reato, per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti, può ai sensi dell'art. 101 c.p.p., nominare un difensore nelle forme previste dall'art. 96, comma 2, c.p.p., dunque con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata.

Al momento dell'acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona offesa dal reato di tale facoltà.

La persona offesa è altresì informata della possibilità dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 76 T.U. in materia di spese di giustizia.

Per la nomina dei difensori degli enti e delle associazioni che intervengono a norma dell'art. 93 c.p.p. si applicano le disposizioni dell'art. 100 c.p.p. (difensore delle altre parti private).

La persona offesa può esercitare tutti i diritti e le facoltà che le sono espressamente riconosciuti dalla legge: può presentare memorie e indicare elementi di prova in ogni stato e grado del procedimento ad eccezione del giudizio di legittimità; tutto ciò lo può fare direttamente ovvero tramite il difensore.

Tale scelta, però, non comporta che la persona offesa possa esercitare autonomamente i peculiari poteri che il codice di rito riserva al difensore (come nel caso, ad es., nella fattispecie disciplinata dall'art. 401, comma 5, c.p.p. secondo cui in udienza il difensore della persona offesa può chiedere al giudice di rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame); pertanto, quando decide di non nominare un difensore, non essendo a ciò autorizzata da alcuna disposizione, la persona offesa rinuncia all'esercizio dei poteri che solo al primo spetterebbero (Cassazione n. 1073 del 2015).

Misure cautelari e ordini di protezione:

Il legislatore ha arricchito il catalogo delle misure cautelari ed ha predisposto diverse forme di tutela cautelare della persona offesa da reati riconducibili alla violenza di genere e più nello specifico alla violenza domestica.

In particolare, con l. 4 aprile 2001, n. 154 è stato introdotto l'art. 282-bis rubricato «Allontanamento dalla casa familiare», misura cautelare applicabile laddove «vi siano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate, ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica e psichica della persona offesa» legata da rapporti di coniugio, di parentela, di convivenza o comunque affettivi, presenti o passati, alla persona accusata.

Tale misura prevede che con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive al destinatario di lasciare immediatamente la casa familiare, di non farvi rientro e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede; qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, il giudice può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro.

Allo scopo di offrire una tutela anche di tipo economico alla persona offesa è peraltro previsto che il giudice, su richiesta del pubblico ministero, possa ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, in conseguenza della misura cautelare disposta, rimangano prive dei necessari mezzi di sostentamento. Nel determinare l'importo dell'assegno si tiene conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato ed è possibile ordinare, se necessario, che l'assegno venga versato direttamente al beneficiario dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante.

La medesima norma stabilisce però che la misura deve essere revocata - ai sensi del co. 5 - allorché la convivenza riprenda: sul punto andrebbe chiarito come possa la coabitazione tra vittima ed indagato riavviarsi senza che si rilevi una violazione dell'ordinanza di allontanamento, violazione che dovrebbe, oltre che originare un aggravio della misura alla luce dell'art. 387 bis introdotto dal codice rosso.

Tale misura cautelare risulta applicabile anche alle fattispecie criminose estranee alla sfera familiare però riacquista la sua esclusività in quanto al c.6 prevede che "qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli artt. 570, 571, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti previsti dall'art. 280 c.p.p. ovvero al di fuori della cornice edittale per la quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a 3 anni.

La ragione della deroga all'art. 280 c.p.p. deve rinvenirsi nella volontà di applicare la misura cautelare in esame anche ai reati a pena edittale inferiore nel massimo a tre anni ricomprendendo così la violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570, 571 c.p. e le ipotesi più lievi dei delitti riguardanti la sfera sessuale.

Il legislatore del 2009 introduce la misura coercitiva non custodiale ex art. 282 ter c.p.p. con cui il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.

Una novità introdotta dalla l. 69/2019 si sostanzia nella possibilità di disporre l'applicazione di particolari modalità di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. braccialetto elettronico) già prevista dall'art. 275 bis c.p.p. per la misura degli arresti domiciliari e dall'art. 282 bis c.p.p. per quella dell'allontanamento dalla casa familiare.

L'art. 2 del disegno di legge interviene altresì sulla disciplina delle particolari modalità di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale: in particolare, viene prevista l'applicazione della misura cautelare in carcere nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici di controllo disposti con la misura degli arresti domiciliari o nei casi previsti dagli articoli artt. 282-bis (obbligo di allontanamento dalla casa familiare) o 282-ter (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), nonché, con riferimento a queste ultime due misure, la possibilità di applicare una misura più grave, anche congiunta, nel caso di mancato consenso dell'imputato all'applicazione del mezzo di controllo elettronico.

L'art. 282 ter prevede al comma 2 che qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può porre i medesimi divieti anche con riferimento ai prossimi congiunti della vittima o ai suoi conviventi o a persone legate a essa da una relazione affettiva.

I provvedimenti con i quali vengono applicate le misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e, ove nominato, al suo difensore e ai servizi socioassistenziali del territorio. Con la predetta comunicazione, la persona offesa è informata della facoltà di richiedere l'emissione di un ordine di protezione europeo.

La l. n. 119 del 2013 ha altresì inserito nel codice di procedura penale il nuovo art. 384-bis rubricato «Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare»: non sembrano esservi dubbi sul fatto che si tratti di una misura pre-cautelare in considerazione della sua inclusione nell'ambito del titolo VI del libro V del codice di rito, dedicato all'arresto in flagranza ed al fermo, e della fisionomia stessa del nuovo istituto.

L'introduzione della suddetta misura pre-cautelare è stata accompagnata dalla previsione di una nuova ipotesi di giudizio direttissimo legata alla convalida dibattimentale dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, ipotesi che tuttavia non può non destare qualche perplessità rispetto alla collocazione sistematica posto che il legislatore ha inserito la nuova fattispecie di rito direttissimo all'interno del co. 5 dell'art. 449 c.p.p., concernente il giudizio instaurato a seguito di confessione, anziché, come forse sarebbe stato più opportuno, all'interno del co. 1 della medesima norma, riguardante il caso di giudizio speciale instaurato nelle quarantotto ore dall'arresto.

Con l'intento di dare attuazione all'art. 53 della Convenzione di Istanbul, nella parte in cui dispone che la violazione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento e comunicazione con la vittima ad opera del destinatario deve essere sanzionata penalmente o comunque deve dare luogo a «sanzioni legali efficaci, proporzionate e dissuasive», l'art. 4 della legge n. 69 del 2019 ha introdotto l'art. 387-bis c.p., rubricato «Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa», secondo cui «chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

È stato rilevato, a seguito dell'introduzione della norma, un difetto di coordinamento normativo tra l'introduzione dell'obbligatorietà dell'arresto in flagranza per il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla p.o. di cui all' art. 387-bis c.p. e le norme che disciplinano le condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari personali, le quali non consentono l'adozione di alcuna misura cautelare per tale reato in ragione dei suoi limiti edittali inferiori ai requisiti di pena necessari per l'applicabilità delle misure coercitive (art. 280 c.p.p.).

Tale situazione comporta l'immediata liberazione degli arrestati, senza poter procedere all'applicazione di alcuna misura coercitiva nei loro confronti.

È necessario ricordare, infatti, che il codice di procedura penale indica i casi in cui l'arresto è obbligatorio (art. 380 c.p.p.) e quelli in cui è facoltativo (art. 381 c.p.p.).

Quanto al primo, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni nonché negli altri casi elencati nella norma.

In base all'art. 381 c.p.p. invece, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. La norma contempla anche una possibilità di deroga a tale regola generale nel senso che l'arresto in flagranza è ammesso in via facoltativa pure per reati con pene inferiori allorché rientrino nell'elenco di cui al co. 2 dell'articolo 381 c.p.p.: tuttavia il reato ex art. 387 bis c.p. non è compreso in siffatto catalogo.

Per risolvere tale aporia il disegno di legge intende infatti modificare l'art. 391, comma 5, c.p.p. che, in alcuni casi, consente l'applicazione delle misure cautelari anche fuori dai limiti di pena previsti dagli artt. 274, comma 1, lett. c) e 280 c.p.p. : si vuole aggiungere alle ipotesi di cui all'art. 381, comma 2, c.p.p., l'ipotesi dei delitti, consumati o tentati, per cui sia disposto l'arresto obbligatorio in flagranza di cui all'art. 380, comma 2, c.p.p. tra i quali rientra, appunto, proprio il reato di cui all'art. 387-bis c.p. alla lettera l-ter).

Lo stesso art. 1 d.d.l. inserisce, infine, nell'art. 391, comma 5, c.p.p. anche un ulteriore caso in cui sarà possibile applicare le misure cautelari fuori dei limiti di pena previsti dagli artt. 274 e 280 c.p.p., ossia quando si farà ricorso alla nuova ipotesi di fermo del P.M. o di p.g. prevista dall'introducendo comma 1-bis dell'art. 384 c.p.p.

Quanto alle modifiche di cui all'art. 387 bis, in primo luogo l'art. 12 ddl precisa che "nei casi di cui all'art. 387 bis del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto".

In secondo luogo, l'art. 8 del disegno di legge prevede che venga aggiunto dopo il primo comma il seguente: "La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'art. 342 ter, primo comma, del codice civile, ovvero un provvedimento di uguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio".

In tal modo, l'art. 8 d.d.l. equipara la violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari emessi dal giudice civile di cui all'art. 342-ter c.c. alla violazione degli analoghi provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare o di divieto di avvicinamento alla p.o. adottati dal giudice penale ex artt. 282- 282-ter c.p.p. (ed agli ordini di allontanamento d'urgenza disposti dalla p.g. ai sensi dell'art. 384-bis c.p.p.), prevedendo per entrambe le ipotesi l'integrazione del reato di cui all'art. 387-bis c.p. Informazioni sul diritto di presentare memorie e prove sui fatti e sul diritto a interloquire sul titolo di reato:

L'art. 90 c.p.p. prevede che la persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.

Si tratta di un'elencazione tassativa cosicché, in assenza di altre espresse previsioni normative, devono escludersi ulteriori attribuzioni in favore della persona offesa. Così, se non si è costituita parte civile, la persona offesa non può proporre ricorso per cassazione, non essendovi alcuna previsione normativa che legittimi tale impugnazione (Cassazione n. 17802 del 2017) e neppure incardinare il procedimento di esecuzione non potendo la stessa ricomprendersi nella nozione di "interessato" di cui all'art. 666, comma 1, c.p.p. (Cassazione n. 35841 del 2015).

La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata, esercita le facoltà e i diritti ad essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli artt. 120 e 121 c.p. (genitore, tutore o curatore).

Il legislatore ha avvertito l'improrogabile necessità di apprestare forme di tutela alle c.d. vittime del reato nel caso in cui la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato stesso: qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente.

L'art. 90 bis c.p.p. prevede che alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:

- a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini o del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;
- b) alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335, commi 1,2 e ter, c.p.p.;
- c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;
- d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;
- e) alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;
- f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;
- g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;


- h) alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;
- i) alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;
- j) alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;
- k) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;
- l) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela ex art. 152 c.p. ove possibile, o attraverso la mediazione;
- m) alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;
- n) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case-famiglia, ai centri antiviolenza, alle case rifugio e per effetto della l.69/2019 ai servizi di assistenza alle vittime di reato.

L'art. 90 ter c.p.p. dispone che fermo quanto previsto dall'art. 299 c.p.p. (revoca e sostituzione delle misure cautelari), nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all'art. 299 cit., il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato.

Le medesime comunicazioni, dopo l'entrata in vigore della l. 69/2019, sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti previsti dagli artt. 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis c.p., nonché dagli artt. 582 e 583 quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt 576, comma 1, n. 2,5 e 5.1 e 577, comma 1, n.1 e comma 2 c.p.

Rispetto alla previsione previgente che prevedeva tale comunicazione per tutti i reati commessi con violenza alla persona, ma solo previa richiesta della vittima, la riforma ha aggiunto per le vittime dei delitti di violenza domestica l'obbligo di comunicazione.

Published by



[Giulio Palma](#)

Avvocato/Attorney | Criminal Law| G.R. Management Compliance strategies| International Relations|Geopolitics|Cybersecurity|Cybercrimes & Investigations|Writer
Avvocato/Attorney | Criminal Law| G.R. Management Compliance strategies| International Relations|Geopolitics|Cybersecurity|Cybercrimes & Investigations|Writer

Published

Il presente contributo è incentrato, nella prima parte, nell'analisi della violenza di genere e di tre dei reati simbolo: maltrattamenti in famiglia, minacce e atti persecutori. Nella seconda parte si sofferma sulla direttiva 2012/29/UE del parlamento europeo e del consiglio incentrata sulla posizione della vittima nel procedimento penale.

Il provvedimento riconosce alla vittima numerosi diritti in tutto l'arco processuale comprendendo anche l'esecuzione penitenziaria: dal diritto ad ottenere dettagliate informazioni sul proprio caso al diritto di accesso ai servizi di assistenza, dai significativi diritti di partecipazione al procedimento penale al diritto ad una protezione. Tra i presidi la Direttiva riconosce alla vittima «il diritto a garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa».

A seguito della suddetta direttiva, la maggior parte degli Stati membri dell'Unione Europea ha adottato degli strumenti a tutela delle vittime di reato. Vengono, infine, messi in evidenza il ruolo delle associazioni in tale ambito e i servizi da esse offerti. Le associazioni che tutelano le vittime di reato nascono dalla necessità di potenziare la normativa europea, fornendo strumenti di tutela per tutte le vittime di reato e offrendo alle stesse le informazioni necessarie per orientarsi nella vicenda penale che le riguarda.

[hashtag#poliziapostale](#) [hashtag#Ministerogiustizia](#) [hashtag#standbyyou](#)
[hashtag#Ministerointerno](#) [hashtag#poliziadistato](#) [hashtag#formazione](#)
[hashtag#competenza](#) [hashtag#inrete](#) [hashtag#securityonline](#) [hashtag#awareness](#)
[hashtag#cyberawareness](#) [hashtag#psicologiaintribunale](#) [hashtag#AIVR](#)
[hashtag#osservatorio](#) [hashtag#Presidenzadelconsiglio](#) [hashtag#intelligenza](#)
[hashtag#artificiale](#) [hashtag#AI](#) [hashtag#intelligenzaartificiale](#) [hashtag#infosecurity](#)
[hashtag#social](#) [hashtag#sicurezzainrete](#) [hashtag#prevenzione](#) [hashtag#educazione](#)
[hashtag#protezionedeidati](#) [hashtag#informazionisensibili](#) [hashtag#datisensibili](#)
[hashtag#reati](#) [hashtag#informatici](#) [hashtag#codicepenale](#) [hashtag#codicerosso](#)
[hashtag#reatiinformatici](#) [hashtag#prevenzione](#)
[hashtag#associazioneitalianavittimedireato](#) [hashtag#molestieinrete](#)
[hashtag#violenzeinrete](#) [hashtag#violenzavirtuale](#) [hashtag#scuola](#) [hashtag#educateAI](#)
[hashtag#cybersecurity](#) [hashtag#ACN](#) [hashtag#agenziaperlasicurezza nazionale](#)
[hashtag#informatica](#) [hashtag#intelligence](#) [hashtag#istat](#) [hashtag#violenza](#)
[hashtag#violenzadigenere](#) [hashtag#geopolitica](#) [hashtag#digitale](#)
[hashtag#vitadasocial](#) [hashtag#generazioniconnesse](#) [hashtag#AGCOM](#)
[hashtag#autoritàperlegaranzienellecomunicazioni](#) [hashtag#AGID](#)
[hashtag#agenziaperlitaliadigitale](#) [hashtag#AGCM](#)
[hashtag#autoritàgarantedellaconcorrenzaedelmercato](#) [hashtag#cyberbullismo](#)
[hashtag#cyberbullo](#) [hashtag#retesicura](#) [hashtag#LEXetIUSTITIA](#)
[hashtag#cameradeideputati](#) [hashtag#senatodellarepubblica](#) [hashtag#cuoriconnessi](#)